

T.A.R. Campania sez. V, 16/01/2017, n. 379

SENTENZA

sul ricorso numero di registro general (*omissis*), proposto da:
(*omissis*), rappresentato e difeso dall'â??avvocato (*omissis*), con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via (*omissis*);

contro

Ministero dell'â??Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'â??Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato in Napoli, via Diaz n. 11;
U.T.G. â?? Prefettura di Napoli; Questura di Napoli, non costituiti in giudizio;

per lâ??annullamento

-della decisione di revoca della patente di guida (*omissis*), cat. B, emessa il (*omissis*) n. prot. (*omissis*)/pat/area III ter del 19/06/2012;

â?? di tutti gli atti preordinati, connessi e/o consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto lâ??atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'â??Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'â??udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2016 il dott. (*omissis*) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato lâ??atto del 19 giugno 2012, con il quale la Prefettura di Napoli ha disposto nei confronti del ricorrente medesimo la revoca della patente di guida per il venire meno dei requisiti morali di cui all'â??articolo 120 del codice della strada (in relazione alla sentenza n. 1628/2010 del Tribunale di Rimini, divenuta irrevocabile, con la quale il ricorrente Ã" stato

condannato per violazione degli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309/1990).

Si Ã¨ costituito in giudizio il Ministero dell'Interno.

Con ordinanza di questo Tribunale n. 1604/2012, Ã¨ stata respinta lâ€™istanza cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente (ma lâ€™ordinanza Ã¨ stata riformata dal Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1194/2013, in relazione ad una questione di legittimitÃ costituzionale sollevata dal T.a.r. Umbria avverso lâ€™art. 120 del codice della strada, per violazione degli artt. 3, 27, comma 3, e 24 della Cost.).

Dopo una serie di rinvii (richiesti dalla parte ricorrente), allâ€™udienza pubblica del 6 dicembre 2016, il Collegio, ai sensi dellâ€™art. 73 comma 3 del c.p.a., ha rappresentato alle parti la sussistenza di dubbi sulla giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla evoluzione della giurisprudenza in subiecta materia; la causa Ã¨ stata quindi trattenuta in decisione.

Il ricorso Ã¨ inammissibile, per difetto di giurisdizione.

La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che la domanda rivolta a denunciare lâ€™illegittimitÃ del provvedimento di revoca della patente di guida, reso dal Prefetto a carico di persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, si ricollega ad un diritto soggettivo, e di conseguenza, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto della giurisdizione, spetta alla cognizione del giudice ordinario, al quale compete, nellâ€™eventualitÃ del fondamento della denuncia, di tutelare il diritto stesso disapplicando lâ€™atto lesivo (Cassazione civile, sezioni unite, 14 maggio 2014 n. 10406; in senso conforme, Cassazione civile, sezioni unite n. 2446/2006).

A tale conclusione ha giÃ aderito anche la piÃ¹ recente giurisprudenza amministrativa, rilevando che, la questione relativa al possesso dei requisiti morali, di cui allâ€™art. 120 del codice della strada, deve intendersi riservata alla giurisdizione del giudice ordinario, e non a quella del giudice amministrativo, trattandosi di accertamento avente natura vincolata e con vincolo posto nellâ€™esclusivo interesse del privato, la cui posizione giuridica va qualificata in termini di diritto soggettivo perfetto (cfr. T.a.r. Sicilia, Palermo, sez. I, 10 luglio 2015 n. 1718; T.a.r. Abruzzo, Pescara, sez. I, 18 giugno 2015 n. 266; T.a.r. Sicilia, Catania, 16 giugno 2015 n. 1682; T.a.r. Puglia, sez. Lecce, sez. I, 12 agosto 2014 n. 2174).

Di recente, anche il Consiglio di Stato (sez. III, 6 giugno 2016 n. 2413) ha preso atto del consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo il quale sussiste la giurisdizione del giudice civile in ordine alla contestazione degli atti con cui lâ€™Amministrazione rileva la insussistenza dei â€•requisiti moraliâ€• previsti dallâ€™art. 120 del d.lgs. n. 285 del 1992 (Cassazione civile, Sezioni unite, n. 10406 del 2014; n. 28239 del 2011; n. 22491 del 2010; n. 2446 del 2006; n. 8693 del 2005 e n. 7898 del 2003).

Stando cosÌ le cose, al Collegio non resta che dichiarare il ricorso inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la cognizione della controversia dedotta in giudizio deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

In considerazione della natura della controversia e del fatto che essa viene definita con sentenza di rito senza alcuna possibilitÌ per il giudice adito di verificare la fondatezza della pretesa azionata, ritiene il Collegio che le spese di giudizio debbano essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 11, comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la cognizione della questione dedotta in giudizio deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Spese compensate (il contributo unificato rimane a carico della parte ricorrente).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritÌ amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignitÌ della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalitÌ nonch© di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

CosÌ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

(omissis)

Campi meta

Massima : *La controversia relativa al possesso dei requisiti morali per il rilascio o la revoca della patente di guida, ai sensi dell'art. 120 del Codice della Strada, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.*

Supporto Alla Lettura :

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Disciplinato dall'art. 37 c.p.c., consiste nell'impossibilit  per il giudice ordinario di esplicare la propria funzione giurisdizionale, in quanto devoluta dalla legge ad altri giudici appartenenti non semplicemente ad altri uffici (altrimenti si configurerebbe difetto di competenza ex art. 38 c.p.c.) bens  ad altri sistemi giudiziali, come quello dei ricorsi amministrativi o ad altri poteri pubblici (es.: Pubblica Amministrazione).

In passato, tale difetto era rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo, trattando alla stregua il *difetto assoluto di giurisdizione* (quando la questione proposta di fronte al giudice   in realt  riservata al legislatore o all'amministrazione) e il *difetto relativo di giurisdizione* (che si occasiona tra diverse giurisdizioni), la nuova formulazione dell'art. 37 c.p.c. ha distinto le diverse ipotesi di difetto di giurisdizione, chiarendo, definitivamente, le facolt  impugnatorie riconosciute all'attore nei giudizi di impugnazione. La riforma Cartabia non sembra invece incidere in maniera nettamente innovativa sul processo amministrativo dal momento che il tenore letterale dell'art. 9 c.p.a., prevedeva gi  che  «il difetto di giurisdizione   rilevato in primo grado anche d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione   rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione ».